

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ZACCARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 1967

Estensione delle norme previste dalla legge 25 marzo 1959, n. 125,
al commercio all'ingrosso dei prodotti floricoli

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 25 marzo 1959, n. 125, sono state fissate nuove norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, con profonde innovazioni rispetto alla legge 11 aprile 1938, n. 611.

Il commercio all'ingrosso dei prodotti floricoli è invece rimasto vincolato alla disciplina prevista dalla legge del 1938.

La floricoltura nell'ambito dell'agricoltura italiana ha assunto in questi ultimi anni uno sviluppo notevole sia per quanto riguarda la superficie destinata alle coltivazioni in piena aria e in serra, sia per quanto riguarda la quantità e il valore della produzione, sia, di conseguenza, per quanto riguarda il volume dei prodotti destinati al commercio interno ed alla esportazione.

Se si osservano i dati relativi alla campagna 1965-1966 (dati ISTAT), per quanto riguarda, in tutta l'Italia, la superficie e il valore della produzione dei prodotti floricoli, si può avere una idea esatta dell'importanza assunta dal settore:

bulbi tuberi e rizomi da fiore: superficie, Ha. 341,35 - valore della produzione, lire 2.960.450.000;

piante per fiori da recidere: superficie, Ha. 6.128,20 - valore della produzione, lire 69.961.000.000;

piante ornamentali: superficie, Ha. 922,7 - valore della produzione, lire 8.968.050.000;

piante per fiori da profumeria: superficie, Ha. 1.446,50 - valore della produzione, lire 1.696.900.000.

totale complessivo: superficie, Ha. 8.943,72 - valore della produzione, lire 83 miliardi 634.950.000.

Se si osservano poi le statistiche relative alla esportazione dei prodotti floricoli dal 1955 al 1966, ci si trova di fronte ad un imponente fenomeno di espansione che non può non colpire:

Anno	quantità espressa in q.li	valore espresso in milioni
1955	40.649	4.082
1956	28.294	3.724
1957	56.781	5.851
1958	57.425	6.700
1959	76.067	8.698
1960	97.891	11.438
1961	95.588	11.890
1962	101.367	14.555
1963	86.537	11.972
1964	109.930	16.199
1965	130.065	17.869
1965 (9 mesi)	91.022	11.724
1966 (9 mesi)	99.980	13.998

In questa situazione si rafforza quotidianamente l'esigenza di disporre, per il commercio all'ingrosso dei prodotti floricoli, di mercati funzionali, attrezzati, idonei tra l'altro a favorire la selezione della merce, indispensabile fattore delle possibilità concorrenziali nei confronti degli altri paesi produttori, soprattutto oggi che ci si trova alla vigilia della approvazione del regolamento comunitario dei prodotti orticoli non commestibili che comprendono proprio i bulbi, i fiori e le piante ornamentali.

Se si tiene presente infatti che sui mercati si formano i prezzi e si attuano i controlli sulla merce, ne deriva chiaramente la importanza che gli stessi rivestono.

Attualmente pesano sulla nostra produzione e soprattutto sulla esportazione la mancanza di norme tecniche disciplinanti le qualità dei prodotti e in modo particolare il disordine, la non omogeneità, l'incostanza dei prodotti stessi: un mercato efficiente potrebbe almeno in gran parte ovviare a tali gravi inconvenienti.

La costruzione e la gestione dei mercati dei fiori in base alla legge 11 aprile 1938, n. 611, dipendono esclusivamente dai Comuni: gli attuali mercati debbono essere sostituiti da nuove costruzioni, funzionali e razionali, e devono essere gestiti sotto nuove forme da organismi di controllo e direttivi che tengano conto degli sviluppi che si sono verificati nella floricultura e delle esigenze che sono sorte e che sorgeranno ancora di più nel futuro.

Pretendere da singoli Comuni un rilevantissimo sforzo finanziario come quello occorrente per la realizzazione di opere tanto impegnative giuridico sia un'illusione data la pesante situazione dei bilanci comunali che impedisce di contrarre nuovi onerosi mutui.

Occorre perciò la collaborazione di tutti i Comuni e degli Enti interessati all'economia di vasti comprensori, in cui la floricultura si è sviluppata, per la creazione di appositi consorzi come appunto prevede la legge del 1959.

Un moderno mercato dei fiori oltre ad offrire vaste aree coperte per le contrattazioni e le vendite ed altrettante aree per i posteggi, oltre ad offrire possibilità di smistamento e di spedizione ed inoltro della merce ai mercati interni ed esteri (facili accessi alle stazioni ferroviarie, alle autostrade, agli aeroporti, eccetera), deve rispondere anche ad altre esigenze quali la presenza di uffici per telegrafo, telescriventi, banche, casse di mercato, eccetera, quali la presenza di magazzini e locali per la preparazione della merce destinata alla esportazione, e quali una direzione efficiente con la istituzione di commissioni che comprendano rappresentanti qualificati dei Comuni, delle categorie interessate, delle Camere di commercio, degli organi periferici del Ministero dell'agricoltura (Ispettorati provinciali, Osservatori per le malattie delle piante, eccetera).

Tutte queste ultime esigenze sono soddisfatte in gran parte dalle norme della legge del 1959 di cui perciò si chiede la estensione ai prodotti floricoli.

Le altre nazioni europee produttrici, quali l'Olanda e la Francia, dispongono già da tempo di un'ottima attrezzatura ed organizzazione in questo campo: è necessario che anche l'Italia che è la massima produttrice si adegui.

Se si vuole che la floricultura italiana si inserisca senza subire gravi danni nel Mercato comune europeo, è necessario poter risolvere anche questo problema: l'estensione della legge del 1959 può essere veramente il primo utile passo.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le disposizioni della legge 25 marzo 1959, n. 125, relative al commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, si applicano anche al commercio all'ingrosso dei fiori. Pertanto l'espressione « prodotti ortofrutticoli » contenuta nel titolo e nei singoli articoli della predetta legge è sostituita dall'atra « prodotti ortoflorofrutticoli ».

Art. 2.

La presente legge si applica anche ai mercati floricoli all'ingrosso esistenti alla data della sua pubblicazione e da tale data cessano di avere vigore le disposizioni di regolamento dei predetti mercati che risultino incompatibili con le norme contenute nella legge stessa.

I regolamenti di cui al precedente comma debbono essere uniformati al regolamento tipo previsto dall'articolo 8 della legge 25 marzo 1959, n. 125, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

È abrogata per la parte che concerne il commercio all'ingrosso dei fiori la disciplina contenuta nella legge 11 aprile 1938, numero 611, ed ogni altra disposizione contraria e incompatibile con la presente legge.